



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. A. PISCHEDDA"



CODICE MINISTERIALE ORIS00800B

C. F. 01343680912

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA (OR)

☎ 0785/373221 – 373202 FAX 0785/373202 CONVITTO 0785 373386

E-MAIL oris00800b@istruzione.it

Sito web: www.iisb.it

e-mail: info@iisb.it

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

ANNESSO ALL'ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"G. A. PISCHEDDA" BOSA

INDICE

CAP. I CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO.....	pag.3
CAP. II DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag.3
CAP. III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	pag.5
CAP. IV ORARI GIORNALIERI.....	pag.6
CAP. V DIVIETO DI ACCESSO AI PIANI E ALLE CAMERE DEI CONVITTORI.....	pag.8
CAP. VI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	pag.8
CAP. VII USCITE DAL CONVITTO.....	pag. 9
CAP. VIII RISPETTO DEGLI EDUCATORI E DEL CONVITTO	pag.10
CAP. IX PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	pag.14
CAP. X RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI	pag. 16

CAPITOLO I

I CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO.

Il convitto annesso all'Istituto d'Istruzione Superiore *G. A. Pischedda* consente ai giovani, che abitano in sedi distanti, di poter frequentare le scuole dell'Istituto di Bosa. A questa Istituzione educativa spetta necessariamente la funzione di ospitalità, e acquista ben precise finalità nel contesto educativo della scuola, tanto da assumere anche una funzione di guida nello sviluppo della personalità dei giovani convittori e delle giovani convittrici. La prima funzione del convitto è quella di assicurare all'allievo condizioni di vita adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari quali:

- 1) un vitto di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente;
- 2) condizioni di alloggio, igieniche, decorose e confortevoli allo scopo di alleviare il disagio derivante dal vivere fuori dell'ambiente familiare;
- 3) condizioni di sicurezza nell'Istituzione educativa, attraverso un'attenta vigilanza del personale educativo, in modo da rassicurare pienamente le famiglie dei convittori e delle convittrici;
- 4) la possibilità di disporre di strutture per l'attività ricreativa , sportiva e culturale.

L'Istituzione educativa **G.A. Pischedda** ha quindi come fine quello di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e psico-fisico dei giovani e delle giovani che vi sono accolti.

Per quanto riguarda la funzione di guida, che è devoluta alle cure del personale educativo, essa si esplicherà nella promozione dello sviluppo integrale della personalità degli allievi, mediante un'attiva assistenza durante le ore di studio e un supporto educativo nei momenti ricreativi, conviviali e di riposo. Il personale educativo dovrà inoltre tendere a sviluppare e valorizzare la personalità dei giovani attraverso attività ricreative e culturali quali l'esercizio degli sport, le letture, i giochi, la partecipazione a visite, spettacoli, dibattiti.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Nel convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto d'Istruzione Superiore "**G. A. Pischedda**" e quanti altri previsti dalla legge 24.6.1988 n° 251 e dalla C.M. n° 111 del 31.3.1989; il numero dei giovani ospitati in convitto è determinato dalla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze igienico-sanitarie, previste per questo tipo di Istituzione educativa.

Art 2- Le ammissioni e riammissioni al convitto sono demandate alla decisione di una **COMMISSIONE** come sotto costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico. Questa Commissione, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, del profitto scolastico, dei profili individuali redatti dal personale educativo, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e respinte con le relative motivazioni espresse a verbale, da proporre al **Consiglio d'Istituto** per la definitiva ratifica.

La commissione è formata da:

- un docente del Consiglio di Istituto;

- un genitore del Consiglio di Istituto, un alunno del Consiglio di Istituto;

- un istitutore nominato fra i due designati dal Collegio degli Istitutori in seno al Consiglio di Istituto.

Tale commissione, per quanto le compete, opererà in materia di proposta di provvedimenti disciplinari. In linea di principio sarà negata la riammissione al convitto dei giovani che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo e ausiliario, e che comunque abbiano violato le norme della civile convivenza. L'ammissione dei nuovi allievi, sarà subordinata alle disponibilità dei posti in convitto, prendendo in considerazione la distanza dal luogo di residenza, l'esistenza di mezzi di trasporto, le condizioni della famiglia e il merito dedotto dalle schede "personali" dell'alunno.

La suddetta Commissione si riunirà due volte all'anno e ogni qualvolta si ravvisi la necessità di esaminare la situazione complessiva del Convitto, o casi specifici.

Art 3 - Il convitto funziona dal lunedì mattina fino a sabato, al termine delle lezioni. Gli alunni convittori non potranno in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto.

Art. 4- L'amministrazione del convitto spetta al **Consiglio di Istituto**, con l'osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto. La contabilità del convitto sarà tenuta separata da quella dell'Istituto, tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al convitto, debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente.

Art 5- Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- portineria;
- camere per i convittori;
- camere degli educatori nel convitto maschile
- sala mensa;
- cucina, servizi igienici e spogliatoi esclusivamente riservati al personale di cucina;
- dispensa viveri;
- guardaroba con servizi di lavanderia, stireria e rammendo;
- servizi igienici;
- sala di ricreazione;
- sala televisione e di incontro tra i convittori;
- ufficio degli istitutori;
- infermeria;
- attrezzatura sportiva in comune con l'Istituto.

Tutte le chiavi del convitto sono sotto il controllo del Dirigente Scolastico coadiuvato dall'educatore-coordinatore; quelle del magazzino e delle derrate sono affidate al magazziniere, con l'esclusivo controllo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

CAP III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art 1- Per l'iscrizione e riammissione al Convitto, il genitore dell'alunno (anche se maggiorenne) dovrà fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico entro la data di scadenza delle iscrizioni, impegnandosi al pagamento della retta del convitto, ed a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

L'iscrizione al Convitto dovrà essere confermata con il pagamento di una quota pari a una mensilità entro il 5 luglio. In caso di ritiro dal convitto tale quota non potrà essere restituita.

Le successive rate dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, salvo diverse disposizioni del Dirigente. In caso di ritiro successivo dal convitto, ad eccezione di quanto specificato nell'articolo precedente, la restituzione della retta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo, alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso.

Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati, individualmente o collettivamente, l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro e non oltre 15 Maggio, mediante versamento con bollettino di conto corrente postale.

Art. 2- Il Consiglio di Istituto ha eccezionalmente la facoltà di accordare riduzioni di retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per il profitto e per la condotta.

Art. 3 - I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale dell'Istituto specificando nella causale il motivo ed il periodo cui si riferisce il versamento stesso. In caso che tale versamento non sia stato saldato il convittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta.

Art. 4 - La retta da diritto al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena), all'alloggio, alle visite mediche del personale sanitario del convitto, ai prodotti medicinali di prima assistenza (escluse le specialità) ed all'assistenza del personale educativo. Sono a carico del convittore le spese personali, le riparazioni del corredo, la cancelleria, i libri, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ricreative e i viaggi di istruzione.

Per quanto riguarda le visite guidate nelle zone limitrofe, effettuate durante la permanenza in convitto con il pullman dell'Istituto, sarà versata da ciascun convittore una quota individuale forfettaria, valevole per l'intero anno scolastico, nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto. Tale quota farà parte del Bilancio dell'Istituto, quale contributo alle spese di gestione del pullman.

Art. 5 - terminate le lezioni il convitto rimarrà aperto per i convittori che dovranno sostenere gli esami di Stato, limitatamente al periodo di durata degli stessi (dall'inizio della sessione al termine dei colloqui di ciascun interessato).

La quota, da versare anticipatamente, è fissata in un importo pari alla metà della retta mensile, da presentarsi unitamente alla domanda di permanenza entro il termine delle lezioni. In caso di svolgimento di

stage svolti entro il mese di giugno, gli alunni convittori potranno usufruire del servizio del convitto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dietro versamento anticipato di una quota proporzionale alla retta in rapporto al periodo interessato.

CAP IV

ORARI GIORNALIERI

Ore 7.00 Sveglia

Ogni convittore è tenuto a rifare il letto, lasciare puliti i servizi igienici e riordinare la propria camera, i propri indumenti e gli effetti personali.

Ore 7.45/8.00 Colazione

I convittori e le convittrici scendono ordinatamente in refettorio per la colazione.

Ore 8.15

Uscita dal Convitto per recarsi a scuola. L'educatore/educatrice di turno accompagna gli alunni convittori e ne verifica la presenza in classe.

Ore 8.25 Inizio attività scolastica

Ore 8.20-13.25 Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 5 ore) Ore 8.20-14.25 Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 6 ore)

Ore 13.35 Pranzo

Ore 13.35 Inizio pranzo (termine delle lezioni dopo la 5^a ora) Ore 14.35 Inizio pranzo (termine delle lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 14.00 – 15.00: Tempo libero e riposo pomeridiano.

Ore 14.00-14.30 Tempo libero e proposta di attività strutturate (termine delle lezioni dopo la 5^a ora)

Ore 15.00-15.30 Tempo libero e proposta di attività strutturate (termine delle lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 15.00 – 17.00 Attività di studio

È prevista l'attività di studio in Convitto, con l'assistenza del personale educativo.

Ore 14.30-16.30 Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 5^a ora)

Ore 15.30-17.00 Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 17.30-18.30 Attività di studio aggiuntivo per gli alunni che necessitano di un recupero individuale anche attraverso la predisposizione di programmazioni individualizzate da concordare con i docenti di riferimento.

Ore 17.00/19.10 Libera uscita

I convittori e le convittrici che abbiano, ad inizio anno scolastico, presentato regolare autorizzazione scritta firmata dai genitori, durante il periodo ricreativo, dalle ore 16.30 alle ore 19.10, possono uscire dall'Istituto per una passeggiata o per provvedere ad acquisti personali. Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico e ad un adeguato comportamento, e può essere revocato a discrezione degli educatori di turno.

Il convittore è tenuto ad avvertire l'educatore di turno al momento dell'uscita e del rientro in sede.

Ulteriore attività di studio per gli allievi che necessitano di un recupero individuale. Per i convittori che riportano una valutazione negativa nell'ambito scolastico è prevista un'ora aggiuntiva di studio attraverso la predisposizione di programmazioni individualizzate da concordare con i docenti di riferimento.

Ore 19.30 Cena

I convittori e le convittrici alle ore 19.30 scendono in refettorio assieme ai rispettivi educatori per iniziare con puntualità la cena.

Ore 20.00 / 21.00 Periodo ricreativo

I convittori e le convittrici trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le situazioni climatiche lo permettono, nel giardino esterno del convitto.

Nelle ore serali possono essere programmate attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

È previsto inoltre il recupero dell'ora di studio per gli alunni che, per giustificati motivi, non l'avessero svolta nel pomeriggio e per coloro che avessero materie da recuperare.

Ore 21.00 / 22.00 Attività serali

Dopo cena i convittori e le convittrici possono guardare i programmi televisivi negli spazi preposti, svolgere attività complementari, o completare l'attività di studio. L'uso delle docce è consentito fino alle ore 21.30.

Ore 22.00/ 22.30 Preparazione per la notte

Alle ore 22.00 tutti i ragazzi curano la propria igiene personale e si preparano per la notte.

CAPITOLO V

DIVIETO D' ACCESSO AI PIANI E ALLE CAMERE DEI CONVITTORI

Si ricorda a tutte le famiglie che non è consentito ai genitori, o a parenti e familiari accedere liberamente al convitto e alle camere dei convittori e delle convittrici.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1. Guardaroba. I convittori e le convittrici, con il permesso dei rispettivi educatori, possono recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per ritirare i propri indumenti personali avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia per il personale in servizio.

Tutti i capi di vestiario ivi depositati dovranno essere singolarmente numerati, mentre per evitare spiacevoli inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

* **Art.2. Camere.**(All'inizio dell'anno scolastico l'Istituto fornisce a ogni convittore e convittrice le chiavi di accesso alle camere per garantire ad ognuno di loro la riservatezza della persona e dei propri effetti personali.) **DA CANCELLARE**

Nel ricordare a tutti che non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro, si ribadisce che l'Istituzione educativa, pur cercando di prevenire gli eventuali furti con ogni strumento in suo possesso, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi.

Ad ogni buon conto, la Direzione si riserva inoltre la possibilità di effettuare controlli nelle camere e negli armadi dei convittori alla presenza degli stessi e degli educatori di turno.

Art.3. Responsabilità per danni. Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o dell'Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all'entità del danno provocato.

Art.4. In caso di sciopero. Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente dell'Istituto frequentato da convittori e convittrici, si dispone quanto segue:

- a) i convittori e le convittrici sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a scuola;
- b) i convittori giunti alla sede scolastica non possono prendere diverse iniziative se non previa comunicazione della scuola che, nel caso non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività

parziali o la sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza i convittori vi faranno rientro.

Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri luoghi nel caso in cui la Scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle attività didattiche.

c) In caso di volontà dei ragazzi a partecipare a manifestazioni studentesche inerenti allo sciopero, sarà necessario che le famiglie inviino per tempo preventiva richiesta scritta di autorizzazione ai responsabili dell'Istituzione Educativa, che comunque non si assumerà alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione.

Dal momento che il Convitto non autorizza i propri convittori e convittrici a nessuna forma di adesione alle manifestazioni di sciopero, l'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la convocazione dei genitori e la sanzione disciplinare della sospensione dall'Istituto, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non verranno giustificate dai responsabili dell'Istituzione educativa, ma dai genitori.

Art.5. Medicinali. Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria di un'infermiera che, in caso di malattia dei convittori e delle convittrici, attiva i primi interventi. E' vietato di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo.

Le terapie indicate devono essere comunicate all'infermiera, la quale provvederà alla somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione.

Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione che provvederà a disporre una dieta adeguata.

Art.6. Uso del telefono. Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere tenuto acceso nei periodi di studio, durante i pasti e durante la dormizione.

Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

CAPITOLO VII.

USCITE DAL CONVITTO

* **(NON E' MOLTO CHIARO) Art.1.** E' concesso ai convittori di usufruire di **permessi di uscita**, sia nell'orario pomeridiano previsto quotidianamente, sia per il rientro in famiglia nel fine settimana, previa autorizzazione dei genitori o di chi detiene la potestà genitoriale, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un'autorizzazione specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità (uscita ordinaria).

E' prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d'uscita, nel caso in cui

gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria).

*** (?) Art.2.** Nel caso di **convittori appartenenti ai Progetti Internazionali** che chiedano di permanere fuori (ospiti presso famiglie), è prevista l'uscita dal convitto solamente qualora i genitori degli stessi ne facciano richiesta di autorizzazione, da far pervenire via fax alla Direzione in tempo utile (non oltre il venerdì pomeriggio per le richieste di uscita nel fine settimana), motivandola e completandola con gli orari di uscita e di rientro, e specificando generalità, indirizzo e numero telefonico della famiglia ospitante che si assumerà la responsabilità del controllo sul convittore durante l'intero periodo richiesto.

***Art.3.** Le **uscite ordinarie e straordinarie** sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole del Convitto (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e (vanno pertanto sempre consentite dal personale educativo.)

Art.4. Qualora un convittore, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell'orario convenuto, in assenza di qualsiasi tempestivo avviso di probabile ritardo, l'educatore, verbalizzato nell'apposito registro il mancato rientro e avvertita la Direzione, segnalerà il fatto alla famiglia contattandola telefonicamente; provvederà inoltre a far scattare un primo provvedimento disciplinare.

Art.5. In nessun caso è consentito ai convittori allontanarsi dal Convitto arbitrariamente; nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, la Direzione, avvertita immediatamente dagli educatori in servizio, denuncerà il fatto alle Forze dell'Ordine competenti (Polizia di Stato o Carabinieri); tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni penali e civili nei confronti del personale dell'Istituzione Educativa.

Art.6. Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori e alla loro possibilità di ricevere o non ricevere visite durante i periodi ricreativi.

Art.7. Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato il definitivo rientro in famiglia, o comunque l'uscita dall'Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore serali del giorno stesso. Fanno eccezione gli eventuali convittori appartenenti ai Progetti Internazionali, che, comunque, dovranno programmare il volo aereo di rientro in tempi molto brevi.

CAP. VIII

RISPETTO DEGLI EDUCATORI E DEL CONVITTO

I convittori e le convittrici possono presentare ai rispettivi educatori le loro richieste, che saranno valutate caso per caso. Essi sono tenuti a dimostrare e mantenere un sincero rispetto dei propri educatori, oltre che di tutto il personale educativo dell'Istituto, del personale ATA, della Dirigenza e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura. *(Sono tenuti altresì ad avvertire i rispettivi educatori degli eventuali spostamenti che gli stessi abbiano necessità di compiere all'interno della struttura (es. verso il guardaroba).)*

SVEGLIA

- Ogni convittore è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della camera.
- Al momento di uscire dal Convitto per recarsi a scuola, tutto deve essere lasciato in ordine;
- Nessun convittore può rimanere a letto arbitrariamente.
- Il convittore che, per motivi di salute, non si sentisse in grado di alzarsi, è tenuto ad avvertire tempestivamente l'educatore di turno che informerà il personale sanitario e la famiglia per il rientro a casa.
- Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio, che ne darà segnalazione al Coordinatore e/o alla Direzione.

TEMPI DI STUDIO

- a) Il Convitto è un'Istituzione Educativa nella quale il primo dovere dei convittori e delle convittrici è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.
- b) Negli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività di studio quotidiano, gli educatori conducono i convittori e le convittrici in aula studio o nella propria cameretta per l'inizio del lavoro didattico.
- c) Come sopra disposto, i permessi d'uscita per la ricreazione pomeridiana sono concessi esclusivamente qualora l'educatore verifichi l'impegno e la quotidiana diligenza nelle attività di studio.

I tempi dedicati a tale attività sono i seguenti:

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Durante tali periodi di studio è assolutamente vietato ascoltare musica e utilizzare cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.

I convittori e le convittrici sono tenuti a rispettare rigorosamente i suddetti orari di studio.

Dopo cena i convittori che necessitano di un ulteriore spazio orario da dedicare al completamento.

Dell'attività di studio, possono utilizzare la fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 21.30. Dopo le ore 22.00, i convittori che presentano reali necessità di proseguire l'attività di studio, devono farne motivata richiesta all'educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o no le richieste

ATTIVITA' SERALI

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 sono previste delle attività complementari (es. sportive e/o informatiche) per i convittori e le convittrici che hanno terminato tutto il lavoro didattico e le attività di studio per il giorno successivo.

I convittori e le convittrici al termine della cena devono informare i rispettivi educatori della loro. Partecipazione al tipo di attività programmata.

Le attività diurne si concludono alle ore 22.00.

COMPORAMENTO IN SALA MENSA

Negli orari previsti i convittori e le convittrici, accompagnati dai rispettivi educatori, si recano insieme in refettorio per il pranzo e la cena e attendono ordinatamente e in silenzio nell'atrio antistante alla sala mensa il momento dell'entrata nello stesso.

Sono d'obbligo la puntualità e il decoro: i convittori si possono presentare in sala mensa solo se in ordine nella persona ed indossando un abbigliamento adeguato; non si può accedere ai locali della mensa con copricapo, ciabatte, canottiere o calzoncini corti.

I convittori quando arriva il turno, si siedono senza fare confusione. In mensa ogni convittore siede al proprio posto, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Durante i pasti non è consentito alzarsi da tavola, alzare la voce e comunicare da un tavolo all'altro.

E' vietato invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi, se non previa autorizzazione della Direzione.

Al termine dei pasti l'educatore attende che tutti i convittori abbiano terminato ed esce dalla sala mensa assieme a tutti i ragazzi del suo gruppo in maniera ordinata.

PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA

Per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e affinché le stesse riescano ad espletare il lavoro previsto in maniera esaustiva è richiesto ai convittori e alle convittrici di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.

Qualora tale condizione non venga rigorosamente osservata, gli stessi convittori e convittrici saranno ritenuti direttamente responsabili della mancata pulizia del proprio ambiente.

L'intero arredamento delle camere non deve essere per nessun motivo modificato o spostato.

* Le lenzuola e le coperte vengono fornite dal Convitto e non è consentito portarle da casa.

E' fatto assoluto divieto di appendere nei muri delle camere e negli ante degli armadi qualsiasi cosa, oggetti vari e poster (a maggior ragione se contrari alla pubblica decenza).

Eventuali danni sui muri sugli arredi verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili.

Non è consentito tenere le televisioni nelle camere, né piccoli animali (es. pesci, tartarughe, ecc.).

PULIZIA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO

a) I convittori e le convittrici sono tenuti a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto fisico decoroso e consono all'Istituto Educativo presso il quale sono ospitati.

b) I convittori e le convittrici sono tenuti ad indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso.

ACCESSI ALLA RETE INTERNET

Il Convitto consente ai convittori l'accesso alla rete Internet mediante una linea dedicata ed un sistema di access - point per connessioni.

* Le connessioni avvengono nel più completo rispetto delle disposizioni del D.L. 144/2005 convertito in Legge n. 155 del 31.7.2005 per quanto previsto all'art.7: (ad ogni utente vengono rilasciati un nome utente e una password univoca il cui funzionamento può essere garantito per un solo computer.)

a) In caso di eventuali reati informatici previsti dalle norme vigenti (pirateria, stalking, hacking).*

b) La polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca.

c) Facendo riferimento ai fondamenti educativi - formativi dell'Istituzione è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità che non siano legate allo studio, alla ricerca.

d) Eventuali trasgressioni in tal senso (accesso e fruizione di siti pedopornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, della privacy delle persone, saranno considerate dannose anche per il buon nome del Convitto e, oltre alle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate, possono prevedere la revoca dell'accesso alla rete.

e) I dati di connessione sono personali, vengono rinnovati nel corso dell'anno scolastico a cura del settore tecnologico dell'Istituto su richiesta degli interessati tramite i propri educatori e non possono essere assolutamente ceduti a terzi.*

CAP. IX

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premessa

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità del Convitto e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

L'ordinamento vigente non stabilisce regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il Convitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il Dirigente Scolastico provvederà a costituire il Consiglio di Disciplina per i provvedimenti da adottare nei confronti dei convittori.

La responsabilità disciplinare è personale e i convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento.

NORME DISCIPLINARI

DIVIETI

***Art.1. Non è consentito fumare nei corridoi, nelle camerette e in nessun altro locale all'interno del Convitto, secondo la normativa vigente e le circolari emanate dal Dirigente Scolastico.(ALL'ESTERNO?)**

Art. 2. È espressamente vietato:

- a) alzare la voce nelle conversazioni;
- b) mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità;
- c) correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- d) allontanarsi dai locali del comparto se non previa autorizzazione degli educatori;
- e) riunirsi a gruppi nelle camere senza l'autorizzazione dell'educatore;
- f) indossare un abbigliamento non consoni all'ambiente comunitario;
- g) detenere alcolici o derrate alimentari deperibili nella camera;
- h) detenere e assumere farmaci se non autorizzati dal personale del Convitto;
- i) detenere e utilizzare fornelli elettrici o a gas;
- j) detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;

- k) detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- l) assumere, detenere o cedere sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione;
- m) assumere atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, educatori o altri operatori dell'Istituto;
- n) violare le norme di sicurezza.

Art.3. Sono considerati scorretti, per cui possono essere comminate sanzioni da uno a quindici giorni, i seguenti comportamenti:

- Mancanza di rispetto nei confronti di educatori, docenti e personale ATA;
- Turpiloquio, ingiurie, offese, molestie nei confronti dei compagni o del personale operante nell'Istituto;
- Durante le uscite programmate, allontanamento non autorizzato dal gruppo e dagli accompagnatori; danni arrecati agli immobili e ai mezzi di trasporto utilizzati;
- Assenza arbitraria dalle lezioni scolastiche;
- Falsificazione della firma di giustificazione;
- Allontanamento non autorizzato dall'Istituto;
- Appropriazione, occultamento e danneggiamento di oggetti di proprietà altrui;
- Non osservanza delle misure di sicurezza;*
- Furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà altrui;
- Consumo e/o diffusione di sostanze stupefacenti;
- Offese gravi alla dignità delle persone;
- Comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- Comportamenti che determinano altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

***Art.4. Danni arrecati al patrimonio dell'Istituzione (sospensione a tempo indeterminato.)**

- a) Imbrattare le superfici esterne ed interne;
- b) Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti al Convitto;
- c) Recare danni agli arredi e oggetti facenti parte dell'Istituto o alle aree esterne.

Art. 5. Sono considerati gravemente scorretti, per cui è previsto l'allontanamento dal Convitto e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, i seguenti comportamenti:

- a) Uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- b) Atti di violenza verso i compagni;
- c) Atti e molestie di carattere sessuale.

CAP. X RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI - CONSIGLIO DI DISCIPLINA-

Art.1. Chi procura danni volontariamente, o per negligenza e imprudenza, a persone o "cose", dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno. Tale principio si applica per i danni certi e documentabili provocati a qualsiasi oggetto appartenente ad ogni individuo presente nell'Istituto (ausiliari, educatori, altri convittori).

Art. 2. All'inizio di ogni anno scolastico viene costituito il Consiglio di Disciplina: tale Organo, composto da cinque membri effettivi (il Dirigente, il Collaboratore Vicario del Convitto, l'Educatore con Funzione Strumentale per il Convitto e due educatori o educatrici) ha la funzione di esaminare i comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari in relazione ai fatti accertati.

Art. 3. In presenza di fatti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Dirigente o dalla maggioranza (tre) dei componenti.

SANZIONI

Il Consiglio di Disciplina adotta i provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai convittori in caso di violazione al presente Regolamento sono:

- 1) richiamo verbale;
- 2) privazione di una o più uscite infrasettimanali;
- 3) ammonizione scritta con presa visione della famiglia;
- 4) allontanamento temporaneo dal Convitto.

Le sanzioni di cui ai punti 1), 2), 3) sono comminate dagli educatori, mentre quella di cui al punto 4) viene inferta dal Consiglio di Disciplina e ratificata dal Dirigente Scolastico.

Il convittore viene convocato ed ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che il medesimo adotti la sanzione ritenuta idonea al caso; è data la possibilità di fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia del convittore e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo personale.

I provvedimenti disciplinari hanno sempre e comunque finalità educativa e tendono al

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità del Convitto.

PROCEDIMENTI

Art. 1. Per l'ammonizione scritta, l'educatore contesterà al convittore la violazione disciplinare e annoterà il provvedimento sul registro di servizio, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia.

Art. 2. Per la sanzione relativa al temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Dirigente Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà il convittore al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Dirigente Scolastico procederà per l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 3. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'Organo Collegiale a composizione plenaria. Verrà al contempo comunicato al convittore e notificato per iscritto ai genitori.

CONVERSIONE DELLA SANZIONE

*Art. 1. In caso di mancanza non particolarmente grave, al convittore è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità educativa.(?)

*Art. 2. L'organo che emana il provvedimento, il Consiglio di Disciplina, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nel comminare la sanzione provvede contestualmente ad offrire al convittore la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità.

Art. 3. Il convittore che intenda avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente adotta i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione, o ne respinge l'istanza in caso di atti gravi e/o recidivi.

Il presente Regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità.

Bosa, 23/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosella Uda
